

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	<u>1231</u>
Del	<u>16 SET. 2020</u>

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 394 del 24 gennaio 2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che

- il dipendente M.F.(matricola n. 2500263) – Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conveniva la ASL BARI in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro per sentirla condannare al pagamento dell'indennità c.d. di rischio, avendo svolto, nel periodo dal 01/01/2004 al 30/03/2013, attività di agente riscuotitore dei tickets presso lo sportello Cup-Ticket della convenuta;

Vista la sentenza n° 394/2020 pronunciata in data 24/01/2020, con la quale il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - così provvede:

“accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di maneggio valori per il periodo 01/01/2004 – 30/03/2013, condanna l'ASL BA al pagamento in favore di M. F. della somma di € 6.305,91 oltre a interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nei limiti di legge;omissis.....”;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 40449 del 21/07/2020 la SBL trasmetteva atto di precetto con invito a procedere alla relativa esecuzione, avendo previamente verificato la correttezza delle somme precettate; precisando che sarà, tuttavia, proposto appello;

- effettuato il conteggio delle somme dovute, la somma a titolo di interessi legali (mentre nulla è dovuto quale rivalutazione monetaria, in quanto inferiore, stante il divieto di cumulo) è pari ad € 667,30 e non già € 1.020,95 come specificato nell'atto di precetto;

Vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 "Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29";

Vista la circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica concernente le istruzioni relative all'applicazione in dettaglio del Decreto Ministeriale citato;

Visto il prospetto relativo al calcolo degli interessi legali, predisposto dall'Area Gestione Risorse Umane, dovuti al ricorrente e calcolati sulla base di quanto disposto dal Giudice del Lavoro e tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 352/1998 nella parte in cui prevede che gli interessi legali sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;

Considerato, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza n. 394/2020, pronunciata in data 24 gennaio 2020, dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e di dover corrispondere al sig. M.F. la somma di €.=6.305,91= (indennità di maneggio valori per il periodo 01/01/2004-30/03/2013), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nei limiti di legge, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca ulteriormente con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa ampia riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse ad esito dell'appello, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Considerato che questa Azienda procederà al rimborso delle spese e competenze legali, come quantificate nell'atto di precetto notificato in data 13/07/2020, per €=161,46= direttamente in busta paga del dipendente, poiché non caratterizzate da "antistarietà" a favore del procuratore costituito;


L'Ass.te Amm.vo Dott.ssa Maria Gabriella Alemanno



Il Dirigente Amm.vo AGRU Dott.ssa Letizia Veronico



Il Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto della sentenza n. 394/2020, pronunciata in data 24 gennaio 2020, dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, mediante la corresponsione al sig. M.F. (matricola n. 2500263), della somma complessiva di €=6.305,91= (indennità di maneggio valori per il periodo 01/01/2004-30/03/2013) oltre interessi legali per complessivi €.=667,30= allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca ulteriormente con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa ampia riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €=9.234,54= è così rilevato in Contabilità Generale come specificato nella nota protocollo 276558 del 23/10/2019 avente ad oggetto "Utilizzo dei fondi rischi aziendali";

-conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" accantonato in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2016: per €=6.305,91= (indennità di maneggio valori per il periodo 01/01/2004-30/03/2013);

-conto 733.105.00050 "Altri oneri di gestione" €=1.563,87=per oneri sociali, €=536,00=per IRAP, € 161,46 a titolo di spese legali da precetto ed €=667,30=per interessi legali;

d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:

-all'interessato per il tramite dello Studio Legale Avv. Maria Tatiana Bartoli;

-alla Struttura Legale ed alla AGRF per gli adempimenti di propria competenza.

